

STATUTO ASSOCIAZIONE “WAITING POSTHUMAN STUDIO”

COSTITUZIONE E SCOPI

ART.1

Nello spirito della Costituzione Repubblicana ed in base agli articoli 36 e segg. del C.C. è costituita con sede in Milano una associazione apartitica e apolitica denominata “Waiting Posthuman Studio”

ART.2

L’Associazione è un centro permanente di vita associativa e carattere volontario democratico unitario senza finalità di lucro.

ART.3

LE ATTIVITA’ DELL’ASSOCIAZIONE

L’associazione si ispira a principi di solidarietà, cultura e non-violenza.

L’associazione è regolata dal presente statuto ed agisce nei limiti del codice civile, delle leggi statali e regionali che regolano l’attività dell’associazionismo, nonché di principi generali dell’ordinamento.

L’Associazione è senza fini di lucro, suo scopo è la promozione, la gestione e l’organizzazione di iniziative nel campo artistico, architettonico, culturale, sociale paesaggistico ed ambientale.

A tal fine, nello spirito delle idee e dello sviluppo sostenibile del territorio, si propone di:

- curare e realizzare corsi di educazione culturale ed ambientale presso scuole, istituti ed enti pubblici e privati;
- proporre, realizzare e gestire censimenti e mostre di beni culturali ed ambientali di proprietà pubblica o privata;
- realizzare ed organizzare campagne e servizi connessi alle attività turistiche quali quelli per il turismo culturale ed ambientale, l’ecoturismo, il turismo enogastronomico, la fotografia paesaggistica, attività di animazione;
- gestire siti e riserve culturali, ambientali, archeologiche, musei, beni monumentali, aree attrezzate, centri culturali appartenenti ad enti pubblici o privati anche nell’ottica di eventuale riconversione in “residenze per artisti”;
- proporre, gestire e realizzare opere di valorizzazione culturale per enti pubblici e privati; esprimere pareri anche inerenti le leggi in materia, assistere nella creazione di sistemi di certificazione ambientale e di qualità;
- realizzare studi di impatto ambientale, recupero, gestione e valorizzazione delle risorse culturali e ambientali urbane ed extraurbane, gestire opere di riqualificazione culturale, sociale ed ambientale, processi di recupero culturale e piani di gestione, la conservazione ed il recupero del patrimonio culturale ed ambientale, le opere necessarie alla difesa dall’inquinamento;
- organizzare, gestire e realizzare corsi di formazione e di aggiornamento per gli associati con personale anche esterno;
- fornire assistenza tecnica nei settori facenti parte dell’attività svolta a mezzo di personale specializzato; curare l’assunzione e la gestione di qualsiasi attività inerente l’arte, la cultura e l’ambiente;
- organizzare centri di documentazione o musei per la diffusione della cultura filosofica sul postumanesimo in Italia e all’Estero;
- progettare e realizzare strumenti informativi cartacei ed informatizzati di diffusione della cultura relativa al patrimonio culturale ed ambientale;
- organizzare corsi di formazione on-site ed on-line, rivolti principalmente agli associati e, se richiesto, anche a privati o enti pubblici su tematiche attinenti il patrimonio culturale ed

ambientale, la sua conservazione, valorizzazione e gestione anche con l'apporto di personale esterno;

- realizzare a favore degli associati servizi educativi di varia natura pubblicando libri, riviste, fascicoli, ecc.;
- realizzare la conservazione, manutenzione, difesa e valorizzazione delle risorse artistiche, culturali ed ambientali; raccogliere e commercializzare prodotti legati alle attività di ricerca connesse al postumanesimo;
- promuovere ricerche e studi nel campo del settore culturale, contribuendo alla diffusione nella società civile della cultura legata al territorio, ed al patrimonio culturale ambientale e paesaggistico;
- occuparsi degli aspetti psicologici e simbolici della cultura antropocentrica attuale nel campo dell'arte, dell'educazione, e studiare i modi per riconvertire la promozione umana, verso l'integrazione sociale dei cittadini attraverso la progettazione e la gestione di servizi sociali, assistenziali, scolastici di base, socio-educativi, educativi, di prevenzione del disagio giovanile e sociale e il tutto al fine di trasmettere e fare acquisire a soggetti svantaggiati modelli di comportamento sani ed evoluti;
- richiedere in concessione terreni, anche provenienti da confische, aree urbane ed extra-urbane, beni demaniali in genere, acquisire ed alienare, possedere, affittare immobili, terreni, attrezzature, strumenti, materiali e beni collegati all'oggetto sociale, ottenere prestiti e finanziamenti necessari a raggiungere gli scopi dell'associazione da enti pubblici e privati, associazioni e fondazioni, nonché soggetti privati con facoltà di concedere garanzie mediante costituzione di vincoli su beni mobili ed immobili dell'associazione;
- condurre a termine, in tutto o in parte gli scopi dell'associazione, sia da sola che congiuntamente ad altre persone, ditte, associazioni o società sia in Italia che all'estero allo scopo di realizzare e completare i fini sopra elencati, stipulare contratti, realizzare quanto altro direttamente o indirettamente connesso;
- comunque porre in essere qualsiasi attività necessaria ed opportuna per il raggiungimento degli scopi dell'associazione: diffondere la cultura di un'umanità unita, al di là delle etnie o dei generi, costruendo nuovi spazi per la vita.
- coordinare e realizzare direttamente progetti su bandi regionali, nazionali ed internazionali per lo svolgimento delle proprie attività e per conto i terzi (settore pubblico e privato).

ART. 4 **SOCI**

1. Possono essere soci dell'associazione tutti i cittadini e le persone giuridiche che ne accettino l'ispirazione generale e le finalità.
2. L'adesione all'associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo.
3. I soci possono appartenere alle seguenti categorie:
 - a. Soci fondatori, che sono quelli risultanti dall'atto costitutivo, partecipano al perseguimento ed al raggiungimento dello scopo sociale e hanno incarichi direttivi;
 - b. Soci ordinari, che partecipano alla vita associativa in tutte le sue forme, hanno voto deliberativo;
 - c. Soci sovventori o sostenitori, che, condividendo i principi ispiratori, sostengono economicamente l'associazione senza avvalersi di alcuna altra forma di partecipazione. Hanno solo voto consultivo e non deliberativo.
 - d. Soci onorari che sono nominati dal consigliodirettivo alla luce di particolari benemerienze; non sono tenuti a versare alcuna quota e non hanno obbligo di partecipazione alle assemblee.

ART. 5
DIRITTI DI PARTECIPAZIONE

1. L'adesione all'associazione quale socio ordinario comporta per l'associato il diritto di voto nell'assemblea per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell'associazione.
2. Tutti i soci fondatori e ordinari hanno diritto di partecipazione alle varie istanze direttive dell'associazione, ma per partecipare alle votazioni debbono aver compiuto il diciottesimo anno di età. I soci inferiori al diciottesimo anno di età devono avere l'autorizzazione del genitore con patria potestà; questi, pur non essendo responsabili delle scelte, dei programmi, delle attività associative e dei loro esiti, hanno diritto ad un voto consultivo e non deliberativo. La partecipazione dei soci alle elaborazioni dei programmi e delle attività sarà una costante insostituibile per tutto il lavoro del sodalizio, quale fondamentale metodo associativo, teso ad aumentare continuamente la partecipazione e la democrazia interna e la precipua caratterizzazione dell'associazione nella realtà sociale esterna.

ART. 6
MODALITA' DI AMMISSIONE DEI NUOVI SOCI

1. Per essere ammessi a socio, è necessario presentare domanda al Consiglio Direttivo, con l'osservanza delle seguenti modalità e indicazioni:
 - 1) indicare nome, cognome, luogo e data di nascita, professione, residenza e codice fiscale (per soci sovventori è sufficiente indicare nome e cognome);
 - 2) dichiarare di accettare e attenersi al presente statuto, ai regolamenti ed alle deliberazioni degli organi sociali.
 - 3) indicare a quale categoria di soci ci si intende iscrivere.

ART. 7
DELIBERAZIONE DI AMMISSIONE DEI NUOVI SOCI

1. Il Consiglio direttivo ha il compito di verificare i requisiti del richiedente in merito a integrità morale e carichi pendenti. Sarà l'assemblea ad accettare o meno la domanda di ammissione.
2. Il provvedimento di accoglimento o rigetto della domanda dovrà essere comunicato al richiedente e, nel caso di respingimento lo stesso dovrà essere opportunamente motivato.
3. In questo ultimo caso l'interessato potrà presentare ricorso sul quale l'assemblea ordinaria dovrà pronunciarsi nella più vicina seduta.

ART. 8
RECESSO DEI SOCI

Chiunque aderisca all'associazione, può in qualsiasi momento comunicare al Consiglio Direttivo, in forma scritta, la volontà di recedere. Tale recesso avrà efficacia dalla data di convocazione del Consiglio direttivo.

ART. 9
OBBLIGHI DEI SOCI

1. I soci sono tenuti:

- a) al pagamento della quota sociale relativa alla propria categoria di appartenenza, qualora deliberata dall'assemblea;
- b) all'osservanza dello statuto, degli eventuali regolamenti interni e delle deliberazioni prese dagli organi sociali, comprese eventuali integrazioni della cassa sociale con quote straordinarie semprechè deliberate dall'assemblea.

ART. 10
ESCLUSIONE DEI SOCI

1. I soci sono esclusi per i seguenti motivi:

- a) quando non ottemperino alle indicazioni del presente statuto, ai regolamenti interni ed alle deliberazioni prese dagli organi sociali;
 - b) quando si rendano morosi nel pagamento della tessera e delle quote sociali deliberate dall'assemblea e senza giustificato motivo;
 - c) quando, in qualunque modo, arrechino danni morali o materiali all'associazione.
2. Le esclusioni sono deliberate dal Consiglio Direttivo a maggioranza assoluta dei suoi membri.
3. I soci esclusi per morosità potranno essere riammessi pagando una nuova tessera di iscrizione.
4. L'esclusione ha effetto immediato alla notifica del provvedimento di esclusione, il quale dovrà contenere le motivazioni per le quali l'esclusione sia stata deliberata.
5. Nel caso che l'escluso non condivida le ragioni dell'esclusione, egli può adire il collegio arbitrale di cui all'art. 31 del presente statuto, oppure, in via alternativa, ricorrere contro il provvedimento nella prima assemblea ordinaria; in tali casi l'efficacia della deliberazione di esclusione è sospesa fino al pronunciamento dell'organo adito.

ART.11
ORGANI SOCIALI

1. Sono organi dell'associazione:

- l'Assemblea degli aderenti all'associazione composta secondo le disposizioni degli artt. 5 e 6 del presente statuto;
- il Presidente;
- il Consiglio direttivo;
- il Revisore unico

ART. 12
ASSEMBLEA E SUA CONVOCAZIONE

1. L'assemblea dei soci può essere ordinaria e straordinaria.

L'assemblea è convocata dal Presidente con annuncio scritto e recapitato a domicilio o affisso al pubblico nei locali dell'associazione o con comunicazione telefonica o con email.

In ogni caso nella comunicazione devono essere indicate le materie da trattare, il luogo, l'ora e la data sia della prima che dell'eventuale seconda convocazione.

2. Le adunanze delle assemblee possono avvenire presso la sede sociale o altrove.

ART. 13 COMPITI DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA

1. L'assemblea ordinaria si riunisce almeno una volta all'anno.
2. Essa, inoltre, limitatamente ai soci con diritto al voto deliberativo:
 - a) approva il bilancio, consuntivo e preventivo;
 - b) procede alla nomina del Consiglio direttivo;
 - c) delibera sulle modifiche del presente statuto che saranno effettuate con apposita assemblea straordinaria;
 - d) approva i regolamenti, che disciplinano lo svolgimento dell'attività dell'associazione;
 - e) delibera sull'eventuale destinazione di utili o avanzi di gestione comunque denominati, nonché di fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione stessa, qualora ciò sia consentito dalla legge o dal presente statuto;
 - f) delibera lo scioglimento o la liquidazione dell'associazione e la devoluzione del suo patrimonio;
 - g) approva la destinazione degli avanzi di bilancio di cui all'art. 29 del presente statuto;
 - h) delibera su tutte le questioni attinenti la gestione sociale ad essa sottoposte dal Consiglio direttivo.
3. Durante lo svolgimento dell'assemblea i soci con diritto di voto consultivo e non deliberativo devono essere consultati ogni volta che almeno un socio lo richieda secondo le modalità stabilite nell'apposito regolamento.

ART.14 CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA STRAORDINARIA

1. L'Assemblea straordinaria è convocata, oltre che dal Presidente:
 - a) tutte le volte che il Consiglio direttivo lo reputi necessario;
 - b) allorchè ne faccia richiesta motivata e scritta almeno 1/3 dei soci con diritto al voto deliberativo;
2. L'Assemblea dovrà aver luogo entro 20 giorni dalla data in cui viene richiesta con convocazione effettuata secondo le modalità dell'art. 11 del presente statuto.

ART.15 QUORUM DELL'ASSEMBLEA

1. In prima convocazione l'assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita con la presenza di metà più uno dei soci.
2. In seconda convocazione l'assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita con la presenza di tanti soci che rappresentino almeno la metà di quelli risultanti dal libro soci; delibera validamente a maggioranza assoluta, su tutte le questioni poste all'ordine del giorno; la seconda convocazione può aver luogo mezz'ora dopo la prima.

ART.16 MODIFICHE DELLO STATUTO

1. Le proposte in merito alle modifiche statutarie o sulla liquidazione dell'associazione sono valide con le maggioranze di legge, fermo restando che spetterà all'assemblea straordinaria la deliberazione.

ART.17
VOTAZIONI

1. Le votazioni possono avvenire per alzata di mano.
Per le elezioni delle cariche sociali la votazione avverrà a scrutinio segreto tranne nel caso in cui la stessa assemblea non deliberi diversamente. Alla votazione partecipano tutti i soci che abbiano compiuto il quattordicesimo anno di età pur con la limitazione dell'art. 5 titolo II.
2. I soci persone giuridiche hanno da 1 a 5 voti.
3. I soci hanno facoltà di farsi rappresentare soltanto da altri soci della medesima categoria mediante delega scritta: ciascun socio può rappresentare non più di un altro socio.

ART.18
PRESIDENZA DELL'ASSEMBLEA

1. L'Assemblea tanto ordinaria che straordinaria è presieduta dal Presidente dell'associazione o, in sua vece, dal vice presidente o dal presidente nominato dall'assemblea stessa; le deliberazioni adottate dovranno essere riportate su apposito libro dei verbali.

ART.19
CONSIGLIO DIRETTIVO

1. Il Consiglio direttivo è composto, a scelta dell'assemblea, da 3 membri eletti tra i soci con diritto di voto deliberativo.
Il Consiglio dura in carica tre anni ed i suoi membri sono rieleggibili
Tutte le cariche sociali sono gratuite, sono però rimborsate le spese sostenute nell'espletamento delle iniziative deliberate, opportunamente documentate.

ART.20
ATTRIBUZIONI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

1. Il Consiglio elegge il Presidente, il vice Presidente, il Segretario del Consiglio direttivo ed il tesoriere e fissa gli incarichi e le responsabilità degli altri eventuali consiglieri in ordine all'attività programmata.
2. I componenti del Consiglio direttivo devono essere soci e mandatari di persone giuridiche soci
3. Mentre il presidente ed il vice presidente devono essere scelti in seno al consiglio direttivo, il segretario ed il tesoriere possono essere scelti anche fra chi non sia membro del consiglio.
4. Il Consiglio direttivo è investito dei più ampi poteri per l'amministrazione ordinaria e straordinaria del sodalizio, salvo quanto dallo statuto e dalla legge è riservato all'assemblea
5. Il Consiglio direttivo inoltre:
 - a) Stipula gli atti e contratti di ogni genere inerenti all'attività sociale;
 - b) Formalizza le proposte per la gestione dell'associazione;
 - c) Formula l'eventuale regolamento interno da sottoporre all'approvazione dell'assemblea;
 - d) Delibera circa l'ammissione, la sospensione e l'esclusione dei soci;
 - e) Fissa l'importo dei conferimenti sociali;
 - f) Elabora il bilancio preventivo che deve contenere, suddivise in singole voci, le previsioni delle spese e delle entrate relative all'esercizio annuale successivo e cura la gestione dei libri sociali dell'associazione.
6. Nell'esercizio delle sue funzioni il Consiglio direttivo può avvalersi di responsabili di commissioni di lavoro da esso costituite. Detti responsabili possono partecipare alle riunioni del consiglio direttivo con voto consultivo.

- 7.
8. L'organo di amministrazione potrà altresì nominare procuratori ad negotia, direttori mandatarî in genere anche non membri del consiglio, per singoli atti o categorie di atti, determinandone e fissandone le attribuzioni ed i compensi.
- 9.
10. Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare almeno la metà degli amministratori, si provvede alle loro sostituzioni secondo le norme di legge, tuttavia la successiva assemblea può deliberare di ridurre il numero dei componenti il Consiglio direttivo a quello degli amministratori in carica per il periodo di durata residuo del loro mandato.
11. Per la validità delle deliberazioni del consiglio direttivo è necessaria la presenza della totalità degli amministratori in carica. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti dei presenti. In caso di parità vale il voto di chi presiede.
12. Le deliberazioni del consiglio constano del verbale sottoscritto dal presidente e dal segretario.

ART.21 IL PRESIDENTE

1. Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'associazione di fronte a terzi e in giudizio e la firma sociale. La rappresentanza, nonché la firma sociale, spettano altresì alle persone autorizzate dall'organo di amministrazione con deliberazioni pubblicate a norma di legge e nei limiti delle deliberazioni stesse.
 2. Al presidente dell'associazione compete, sulla base delle direttive emanate dall'assemblea e dal consiglio direttivo, al quale comunque il presidente riferisce circa l'attività compiuta, l'ordinaria amministrazione dell'associazione; in casi eccezionali di necessità e urgenza il presidente può anche compiere atti di straordinaria amministrazione, ma in tal caso deve contestualmente convocare il consiglio direttivo per la ratifica del suo operato.
 3. Il presidente convoca e presiede l'assemblea ed il Consiglio direttivo, ne cura l'esecuzione delle relative deliberazioni, sorveglia il buon andamento amministrativo dell'associazione, verifica l'osservanza dello statuto e dei regolamenti, ne promuove la riforma ove se ne presenti la necessità.
- Il Presidente cura la predisposizione del bilancio preventivo e del bilancio consuntivo da sottoporre, per l'approvazione, al consiglio direttivo e poi all'assemblea, corredandoli di idonee relazioni.

ART. 22 IL VICEPRESIDENTE.

1. Il vicepresidente sostituisce il presidente in ogni sua attribuzione ogni qualvolta questi sia impedito all'esercizio delle proprie funzioni. Il solo intervento del vice presidente costituisce per i terzi prova dell'impedimento del presidente.

ART. 23 LIBRI DELL'ASSOCIAZIONE

1. Oltre alla tenuta dei libri prescritti dalla legge, l'associazione tiene i libri verbali delle adunanze e delle deliberazioni dell'assemblea, del Consiglio direttivo e del Revisore Unico, nonché il libro dei soci.

ART. 24
IL TESORIERE

1. Il tesoriere cura la gestione della cassa dell'associazione e ne tiene la contabilità, effettua le relative verifiche, controlla la tenuta dei libri contabili, predispone, dal punto di vista contabile, il bilancio consuntivo e quello preventivo, accompagnandoli, se opportuno, da idonea relazione.

ART. 25
COLLEGIO SINDACALE O DEI REVISORI DEI CONTI

1. Il Revisore Unico dura in carico un triennio.
2. Il Revisore Unico tiene il libro delle adunanze, partecipa di diritto alle adunanze delle assemblee del consiglio direttivo e del comitato esecutivo, con facoltà di parola ma senza diritto di voto, verificano la regolare tenuta della contabilità dell'associazione e dei relativi libri, dando parere su bilanci.

ART. 26
PATRIMONIO ED ENTRATE DELL'ASSOCIAZIONE

1. Il patrimonio dell'associazione è costituito dai beni mobili ed immobili che pervengono all'associazione a qualsiasi titolo, da elargizioni o contributi da parte di enti pubblici e privati o persone fisiche, dagli avanzi netti di gestione.
2. Per l'adempimento dei suoi compiti l'associazione dispone delle seguenti entrate:
 - dei versamenti effettuati da tutti coloro che aderiscono all'associazione;
 - dei redditi derivanti dal suo patrimonio;
 - degli introiti realizzati nello svolgimento delle sue attività.
3. Il Consiglio direttivo annualmente stabilisce la quota di versamento minimo da effettuarsi all'atto dell'adesione all'associazione da parte di chi intende aderire all'associazione.
4. L'adesione all'associazione non comporta obblighi di finanziamento o di esborso ulteriori rispetto al versamento originario. E' comunque facoltà degli aderenti all'associazione di effettuare versamenti ulteriori rispetto a quelli originari.
5. I versamenti a fondo di dotazione possono essere di qualsiasi entità, fatto salvo il versamento minimo come sopra determinato, e sono comunque a fondo perduto; in nessun caso e quindi nemmeno in caso di scioglimento dell'associazione né in caso di morte, di estinzione, di recesso o di esclusione dell'associazione, può pertanto farsi luogo alla restituzione di quanto versato all'associazione stessa, a titolo di versamento al fondo di dotazione.
6. Il versamento non crea altri diritti ai partecipanti e, segnatamente, non crea quote indivise di partecipazione trasmissibili a terzi, né per successione a titolo particolare né per successione a titolo universale.

ART. 27
BILANCIO CONSUNTIVO E PREVENTIVO

1. L'associazione annualmente redige il bilancio, esso comprende l'esercizio sociale dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno e deve essere presentato all'assemblea entro il 31 marzo dell'anno successivo.
2. Entro il 28 febbraio di ciascun anno il Consiglio Direttivo è convocato per la predisposizione del bilancio consuntivo dell'esercizio precedente da sottoporre all'approvazione dell'assemblea.

3. Entro il 30 settembre di ciascun anno il Consiglio direttivo è convocato per la predisposizione del bilancio preventivo del successivo esercizio da sottoporre all'approvazione dell'assemblea.
4. I bilanci restare depositati presso la sede dell'associazione nei quindici (15) giorni che precedono l'assemblea convocata per la loro approvazione, a disposizione di tutti coloro che abbiano motivati interessi alla loro lettura.

ART. 28 AVANZI DI GESTIONE

1. All'associazione è vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi comunque denominati, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione stessa, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS) che per legge, statuto, o regolamento facciano parte della medesima struttura.
2. L'associazione ha l'obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

ART.29 SCIoglimento DELL'ASSOCIAZIONE

1. In caso di suo scioglimento, per qualunque causa, l'associazione ha l'obbligo di devolvere il suo patrimonio ad altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS) o a fini di pubblica utilità sentito l'organismo di controllo di cui all'articolo 3 comma 190, della legge 23 dicembre 1996 n.662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.
2. La decisione di scioglimento dell'associazione deve essere presa dalla maggioranza degli iscritti sul libro soci e presenti all'assemblea la cui validità è data dai quorum previsti dal Codice Civile.

ART.30 CLAUSULA COMPROMISSORIA

1. Qualunque controversia sorgesse in dipendenza della esecuzione o interpretazione del presente statuto e che possa formare oggetto di compromesso, sarà rimessa a giudizio di un arbitro amichevole compositore che giudicherà secondo equità e senza formalità di procedure, dando luogo ad arbitrato irrituale. L'arbitro sarà scelto di comune accordo dalle parti contendenti; in mancanza di accordo alla nomina dell'arbitro sarà provveduto dal Presidente del Tribunale di Milano.

ART.31 RIMANDO ALLA LEGGE

1. Per disciplinare ciò che non sia previsto nel presente statuto decide l'assemblea con le maggioranze come per legge.
2. In ogni caso si deve far riferimento alle norme in materia di enti contenute nel libro primo del Codice Civile, e, in subordine, alle norme contenute nel libro quinto del Codice Civile.

Leonardo Loffo